

Plon. 908/2022



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

Oggetto: Interpello per la manifestazione di disponibilità da parte di strutture impegnate nella gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere a stipulare una Convenzione per lo svolgimento di percorsi di recupero ad essi destinati

IL PRESIDENTE

Rilevata la necessità di rendere concretamente operativo il dettato normativo di cui

- all'art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale), come modificato dall'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 (*nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati*);
- all'art. 6, co. 2, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 (*all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica" e che "gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all'articolo 165 del codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato"*).

Considerata l'opportunità di individuare strutture in grado di assicurare il servizio di cui all'oggetto;

Preso atto delle proposte elaborate di concerto con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, della Camera Penale e con il Presidente dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania dott. Armando Cozzuto e del rappresentante dell' ASL Napoli3sud dott. Pasquale Saviano;

DISPONE

di richiedere alle strutture impegnate nella gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere ed interessate ad essere investite dall'A.G. competente per l'effettuazione di questa attività nell'ambito della normativa di cui in parte motiva, una manifestazione di disponibilità come indicata nell'"Interpello per la manifestazione disponibilità" di cui all'Allegato n. 1 al presente decreto, secondo le regole indicate nello "Schema di Convenzione" di cui all'Allegato n. 2.

Le disponibilità (compilando il *Modulo per la manifestazione di disponibilità* di cui all'allegato 3, cui va acclusa la proposta progettuale di trattamento) andranno inviate al seguente indirizzo tribunale.torreannunziata@giustizia.it entro il 23 aprile 2022 e, all'esito, verranno siglate le Convenzioni.

L'elenco di strutture così formato verrà comunicato ai magistrati del settore penale del Tribunale di Torre Annunziata ed ai C.O.A. del distretto di Napoli.

Resta ferma l'autonomia del magistrato nello scegliere eventuali percorsi di recupero e strutture alternative.

Si pubblichino, in uno con gli allegati, sul sito del Tribunale.

Si comunichi:

Al sig. Presidente della Corte d'Appello di Napoli;
ai C.O.A. del distretto di Napoli
alle Camere penali del distretto

Torre Annunziata, 15 marzo 2022

Il Presidente del Tribunale
Dott. Ernesto Aghina



Allegati:

- 1) Interpello per la manifestazione di disponibilità a stipulare una Convenzione per lo svolgimento di percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere;
- 2) Schema di Convenzione per lo svolgimento dei percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere;
- 3) Modulo per la manifestazione di disponibilità a stipulare una Convenzione per lo svolgimento dei percorsi di recupero destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere.



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

INTERPELLO PER LA MANIFESTAZIONE DI DISPONIBILITA' A STIPULARE UNA CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (ALLEGATO 1)

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e dell'art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice penale)

Atteso che:

- Part. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice penale), come modificato dall'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69, prevede che *“nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 612-bis, nonché agli articoli 582 e 583-quinquies nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata alla partecipazione a specifici corsi di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati”*,
- Part. 6, co. 2, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 precisa che *“dall’attuazione della disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”* e che *“gli oneri derivanti dalla partecipazione ai corsi di recupero di cui all’articolo 165 del Codice penale, come modificato dal citato comma 1, sono a carico del condannato”*;

Ritenuto che tale istituto, voluto dal legislatore, vada incentivato e diffuso in quanto:

- porta un’immediata utilità alla collettività, in quanto consente il recupero di soggetti autori di violenze, impedendo che tali condotte possano essere reiterate;
- è conveniente per lo stesso condannato che, a fronte della trasgressione commessa, può sviluppare un’attività risocializzante e utile anche sotto il profilo personale, ottenendo un trattamento di particolare favore (sospensione della pena ed eventuale estinzione del reato);

Premesso che il suddetto percorso di riabilitazione e recupero psicologico finalizzato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena deve fondarsi su interventi che prendano in esame:

- fattori socioculturali, incluso il contesto sociale di genere, i rapporti di potere ineguali tra uomini e donne nelle nostre società, la diffusione della violenza come modo per affrontare i conflitti nelle nostre culture, le sanzioni previste dalla legge e dalla società per l’uso di violenza domestica;
- fattori relazionali, incluso il tipo di rapporti di potere genere-specifici all’interno della coppia, le modalità di soluzione dei conflitti e di comunicazione;
- fattori individuali, che possono essere suddivisi nelle categorie seguenti: 1) fattori cognitivi, incluse le convinzioni e le posizioni rispetto alle relazioni e ai ruoli di genere, le aspettative

relative alla relazione, alla compagna e ai bambini e a se stessi; 2) fattori emotivi (inclusa la gestione dei sentimenti di rabbia, frustrazione, fallimento, vergogna, gelosia, paura, etc.) e le componenti esperienziali su cui si fondano questi sentimenti; 3) fattori comportamentali, inclusa la sostituzione di comportamenti violenti e autoritari genere-specifici con capacità e abilità a instaurare relazioni basate su rispetto e uguaglianza, le capacità di comunicazione e di risoluzione dei conflitti, la gestione dello stress e della rabbia;

Rilevato che appare necessario affidare ad una struttura qualificata la gestione dei servizi di accoglienza e sostegno destinati agli autori di reati di violenza domestica e di genere finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;

Considerato che, quindi, l'Ente, nel rispetto delle linee guida appositamente predisposte dal Tribunale e confluite nel documento "*Schema di Convenzione*" che si allega al presente interpello deve essere in grado di:

- indicare il numero delle persone che potrebbero essere prese in carico e le tipologie di percorsi a cui potrebbero essere sottoposte, illustrando le relative tipologie di approccio offerte;
- certificare l' idoneità dei locali utilizzati;
- precisare i giorni e le ore in cui verrebbero svolti gli incontri, indicando, altresì, la durata dell'intero percorso dalla data di presa in carico del soggetto;
- illustrare gli accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposti i soggetti presi in carico;
- precisare gli obiettivi minimi del percorso di recupero ed i possibili impatti sulla vita dei soggetti che vi si sottopongono e delle vittime;
- specificare i nominativi degli operatori che seguirebbero il percorso di recupero e la relativa qualificazione;

Ritenuto, pertanto, che occorre procedere alla formazione di un elenco di Enti idonei all'organizzazione e allo svolgimento di percorsi di recupero;

Considerato che, in tal modo, si otterrebbe il duplice risultato, da un lato, di agevolare l'imputato nell'individuazione dell'Ente presso cui svolgere il percorso di recupero e, dall'altro, coadiuvare l'autorità giudiziaria nella valutazione dell'effettiva utilità del percorso svolto, attesa la rispondenza dello stato agli *standard* terapeutici predeterminati dal Tribunale, ferma restando l'ampia discrezionalità di cui la stessa godrebbe nell'effettuare tale apprezzamento.

INVITA

Gli Enti pubblici, le Associazioni e i Centri specializzati che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere a manifestare, **entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente interpello sul sito internet del Tribunale**, la propria disponibilità a stipulare una Convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata per far svolgere presso le proprie strutture i suddetti percorsi di recupero, nel rispetto delle linee guida appositamente predisposte.

Si rappresenta che il Tribunale, con l'ausilio un apposito organo di controllo a tal fine istituito, **entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine**, valuterà le manifestazioni di

disponibilità tempestivamente pervenute e procederà alla formazione di un elenco provvisorio degli Enti disponibili. **Entro ulteriori quindici giorni**, i suddetti Enti verranno convocati dal Tribunale e, laddove gli stessi offriranno adeguate garanzie in ordine al rispetto delle suddette linee guida, si procederà alla stipula delle relative Convenzioni.

Successivamente il Tribunale, **con cadenza semestrale**, provvederà alla ripubblicazione del presente interpello al fine di consentire l'eventuale revisione delle linee guida e la sottoscrizione di Convenzioni con gli ulteriori Enti interessati.

Tale manifestazione di disponibilità dovrà contenere i seguenti elementi:

- Generalità del Legale Rappresentante dell'Ente;
- Atto costitutivo e Statuto (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del Legale Rappresentante dell'Ente (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Attività svolte dall'Ente;
- Numero dei soggetti che potrebbero essere presi in carico e tipologie di percorsi a cui potrebbero essere sottoposti;
- Locali utilizzati e relativa dichiarazione di idoneità;
- Giorni e fasce orarie in cui verrebbero svolti gli incontri;
- Accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposti i soggetti presi in carico;
- Nominativi degli operatori che seguirebbero il percorso di recupero e relativa qualificazione.

La manifestazione di disponibilità dovrà essere inviata al seguente indirizzo di posta elettronica:

tribunale.torreannunziata@giustizia.it

compilando il *“Modulo per la manifestazione di disponibilità”* e allegando copia del documento di identità del Legale Rappresentante, nonché (limitatamente alle strutture non pubbliche) copia dell'Atto costitutivo e dello Statuto e copia della Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del medesimo Legale Rappresentante, da produrre successivamente in originale.

Torre Annunziata, 15 marzo 2022

Il Presidente del Tribunale
dott. Ernesto Agbina



TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA

SCHEMA DI CONVENZIONE

PER LO SVOLGIMENTO DEI PERCORSI DI RECUPERO DESTINATI AGLI AUTORI DI REATI DI VIOLENZA DOMESTICA E DI GENERE (Allegato 2)

Ai sensi dell'art. 6, co. 1, della Legge 19 luglio 2019 n. 69 e dell'art. 165, co. 5, del Regio Decreto 19 ottobre 1930 n. 1398 (Codice Penale)

Presa visione della manifestazione di disponibilità a stipulare una convenzione con il Tribunale di Torre Annunziata per far svolgere presso le proprie strutture i percorsi di riabilitazione e recupero psicologico finalizzati alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena presentata da e contenente i seguenti elementi:

- Generalità del Legale Rappresentante dell'Ente;
- Atto costitutivo e Statuto (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46, lett. aa) e bb) del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., da parte del Legale Rappresentante dell'Ente (limitatamente alle strutture non pubbliche);
- Attività svolte dall'Ente;
- Numero dei soggetti che potrebbero essere presi in carico e tipologie di percorsi a cui potrebbero essere sottoposti;
- Locali utilizzati e relativa dichiarazione di idoneità;
- Giorni e fasce orarie in cui verrebbero svolti gli incontri;
- Accertamenti di carattere diagnostico a cui verrebbero sottoposti i soggetti presi in carico;
- Nominativi degli operatori che seguirebbero il percorso di recupero e relativa qualificazione.

considerato che

l'Ente presso il quale può essere svolto il percorso di recupero rientra tra quelli indicati nell'art. 165 del Codice Penale, occupandosi di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per reati di violenza domestica e di genere;

si stipula

la presente convenzione (di seguito "la Convenzione") tra il Tribunale Ordinario di Torre Annunziata, nella persona del Presidente, Dott. Ernesto Aghina (di seguito "il Tribunale") e l'Ente _____ con sede legale _____ in _____

nella persona del Rappresentante Legale _____
(di seguito "Ente"):

Art. 1 **Attività da svolgere**

La Convenzione regola i rapporti tra Tribunale di Torre Annunziata e l'Ente in ordine alle attività connesse alla realizzazione di un percorso di riabilitazione e di responsabilizzazione degli autori di reati di violenza domestica e di genere.

Art. 2 **Caratteristiche del servizio**

L'Ente, nell'erogazione delle attività, si impegna a:

- seguire le linee guida per lo sviluppo di *standards* per i programmi che operano con autori di condotte di violenza domestica "*WWP- Work With Perpetrators of domestic violence in Europe*";
- garantire percorsi individualizzati di recupero e riabilitazione per gli autori di reati di violenza domestica e di genere;
- realizzare piani individualizzati di recupero, che possono prevedere anche attività di gruppo, tenendo documentazione delle quantità di presenze e qualità della partecipazione;
- definire secondo *standards* predefiniti, una valutazione quali-quantitativa della frequenza e dei risultati ottenuti (anche attraverso test validati e/o procedure standardizzate);
- certificare a fine percorso riabilitativo sulla frequenza (standard quantitativo) e sulla partecipazione (standard qualitativo) dei singoli soggetti sottoposti a trattamento.

Art. 3 **Articolazione dei servizi e modalità gestionale**

L'Ente si impegna a fornire i seguenti servizi:

- colloquio di accoglienza e raccolta informazioni;
- visione della documentazione relativa al caso di violenza;
- realizzazione di un percorso individualizzato di recupero e riabilitazione;
- mediazione culturale e linguistica, laddove necessaria.

Art. 4 **Percorsi di recupero**

L'Ente si impegna a offrire una pluralità di risposte ed interventi, ciascuno di essi legati sia al tipo di reato commesso sia alla durata della pena irrogata, tenendo conto della personalità dell'individuo e delle sue specifiche caratteristiche.

L'Ente si impegna a prevedere uno o due colloqui iniziali individuali, finalizzati alla consulenza e al sostegno psicologico. Sulla base dell'anamnesi del caso, i soggetti vengono inseriti all'interno di uno specifico percorso differenziato, il quale può prevedere sia incontri di gruppo sia incontri individuali:

- **Percorso A, due mesi (8 incontri)** "*rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive*";

a) percorso individuale;

b) percorso di gruppo.

- **Percorso B, quattro mesi (16 incontri)** *"rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e tecniche espressive conflittualità terapeutico-riabilitative"*:

a) percorso individuale;

b) percorso di gruppo.

- **Percorso C, otto mesi (32 incontri)** *"psicoterapia"*:

a) percorso individuale;

b) percorso di gruppo.

I programmi prevedono l'esclusione di:

- situazioni di alcolismo-tossicodipendenza attive e non trattate;

- disagio psichiatrico conclamato;

- soggetti con scarsa responsabilizzazione personale e scarsa motivazione interna al termine del percorso valutativo.

Art. 5 Obiettivi

L'Ente si impegna a perseguire i seguenti obiettivi:

- capire quali sono i meccanismi emotivi individuali e culturali che portano alla violenza;

- fermare la violenza fisica e ridurre i comportamenti abusivi e autoritari;

- far comprendere ed assumere la responsabilità dei propri comportamenti violenti (non solo fisici ma anche comportamenti controllanti, di svalutazione del partner, etc.);

- fornire agli autori di condotte di violenza di domestica un'alternativa agli abusi, incoraggiandoli a condividere la responsabilità della vita di coppia e le prese di decisione con la partner, nel quadro di un rapporto basato sul rispetto;

- cambiare il modo di intendere le relazioni familiari.

Art. 6 Profilo degli operatori

L'Ente si impegna, per lo svolgimento delle attività di cui alla Convenzione, ad utilizzare come figure professionali prevalentemente psicologi, di entrambi i sessi.

Nello specifico gli operatori hanno la responsabilità di:

- identificare i segni di violenza domestica attraverso il linguaggio ed il comportamento degli utenti;

- affrontare il tema della violenza in modo diretto e rispettoso;

- mandare messaggi chiari sulla violenza e sulle sue conseguenze;

- incoraggiare il cambiamento al fine di interrompere i comportamenti abusivi.

Art. 4 Modalità degli incontri

Durante lo svolgimento degli incontri previsti dal percorso di recupero, l'Ente si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l'integrità

fisica e morale dei soggetti presi in carico, curando altresì che i trattamenti eseguiti siano conformi a quanto previsto dalla Convenzione. In nessun caso l'attività potrà svolgersi in modo da impedire l'esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Art. 5

Oneri - Assicurazioni sociali - Altri Obblighi

Gli oneri derivanti dalla partecipazione al corso di recupero sono a carico del soggetto preso in carico e non possono in alcun modo gravare sulla finanza pubblica. L'Ente si impegna, pertanto, a prevedere un corrispettivo per le prestazioni offerte che rientri tra gli importi minimi e gli importi massimi previsti dalla Convenzione e di seguito riportati:

1) consulenza e sostegno psicologico:

- primo colloquio individuale di accettazione e secondo colloquio individuale di restituzione a fine percorso: tra un minimo di euro 100,00 ed un massimo di euro 150,00.

2) abilitazione e riabilitazione psicologica:

- **Percorso A** *"rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive"*:

a) seduta individuale: tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 80,00 per un totale massimo di euro 650,00;

b) seduta di gruppo: tra un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 50,00 per un totale massimo di euro 410,00.

- **Percorso B** *"rieducazione funzionale di specifici processi o abilità cognitive e tecniche espressive con finalità terapeutico-riabilitative"*:

a) seduta individuale: tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 80,00 per un totale massimo di euro 1.170,00;

b) seduta di gruppo: tra un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 50,00 per un totale massimo di euro 690,00.

- **Percorso C** *"psicoterapia"*:

a) seduta individuale: tra un minimo di euro 50,00 ed un massimo di euro 80,00 per un totale massimo di euro 2.210,00;

b) seduta di gruppo: tra un minimo di euro 20,00 ed un massimo di euro 50,00 per un totale massimo di euro 1.250,00.

Fatto salvo ogni altro obbligo di legge, è obbligatoria ed è a carico dell'Ente l'assicurazione dei soggetti presi in carico riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

Art. 6

Verifiche e relazione sul percorso svolto

L'Ente ha l'obbligo di comunicare quanto prima all'Autorità giudiziaria procedente la presa in carico del soggetto, il piano individualizzato, la calendarizzazione degli incontri e le eventuali violazioni degli obblighi posti a carico dello stesso che hanno determinato l'interruzione del percorso di recupero (se il soggetto preso in carico, senza giustificato motivo, non si reca più di una volta agli incontri stabiliti o rifiuta di sottoporsi ai trattamenti previsti, etc.). L'Ente ha anche l'obbligo ogni quattro mesi (solo se ovviamente il percorso ha una durata superiore) di trasmettere all'Autorità giudiziaria procedente relazioni periodiche sull'andamento del percorso di recupero.

All'esito del percorso, i soggetti incaricati di redigere il piano individualizzato e di seguire il soggetto preso in carico nel suo percorso di recupero dovranno redigere una relazione da inviare all'Autorità giudiziaria procedente, che documenti il raggiungimento o meno degli obiettivi prefissati, alla quale dovrà essere allegata l'autovalutazione del progetto seguito effettuata dal soggetto preso in carico.

Art. 7
Monitoraggio

L'Ente si impegna a sottoporsi ad un monitoraggio costante della propria attività da parte del Tribunale, da eseguirsi attraverso un apposito organo di controllo a tal fine istituito, che avrà accesso a tutte le informazioni relative ai percorsi di recupero svolti dall'Ente.

Art. 8
Rilevazione dati statistici

Il Tribunale si impegna a consentire all'Ente l'accesso agli atti processuali e ai dati statistici relativi al numero e agli esiti dei processi instaurati per i reati di cui all'elenco previsto dall'art. 165 del Codice Penale, nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati personali.

Art. 9
Risoluzione della Convenzione

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla Convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Presidente del Tribunale, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte secondo il relativo ordinamento al funzionamento dell'Ente.

Art. 10
Durata della Convenzione

La Convenzione avrà la durata di anni due la decorrere dalla data della sua sottoscrizione da entrambe le parti e si intende tacitamente rinnovata per lo stesso periodo, fatta salva la facoltà di recesso di una delle parti da comunicare entro tre mesi prima della scadenza originaria o rinnovata.

Copia della Convenzione è trasmessa alla Cancelleria del Tribunale per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati, nonché al Ministero della Giustizia - Direzione Generale per gli affari penali.

Torre Annunziata, _____

Per il Tribunale
dottor Ernesto Agbina

Per l'Ente
Il Rappresentante Legale



